

Circolare n. 3/2023

Oggetto: Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 – Garanzia ISMEA per finanziamenti destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile.

Come noto, l'articolo 4, comma 10-bis del Decreto in oggetto prevede che <<Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi.>>.

Lo stesso comma prevede inoltre che << L'efficacia delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 10-ter. All'attuazione del comma 10-bis si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.>>.

Tutto ciò premesso, si comunica che la Commissione europea con decisione C(2023) 5305 del 31 luglio 2023 ha autorizzato il nuovo regime di aiuto SA.108084 (2023/N) che si inserisce nell'ambito degli aiuti sotto forma di garanzia ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro Temporaneo di crisi e di transizione di cui alla Comunicazione della Commissione del 9 marzo 2023 (C(2023) 1711 final.

La misura intende contribuire alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, aiutando in tal modo le imprese operanti nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, colpite dal grave turbamento dell'economia causato dall'aggressione russa contro l'Ucraina, a fare fronte in modo efficace alla volatilità e a possibili ulteriori aumenti dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica.

In particolare, ISMEA è autorizzato a rilasciare garanzie a titolo gratuito a fronte di finanziamenti della durata massima di otto anni, di cui almeno uno di preammortamento, il cui importo non potrà superare 250.000,00 euro.

Il finanziamento garantito deve essere destinato alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile.

L'aiuto può essere concesso esclusivamente per progetti avviati dopo che il regime è stato istituito e dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione europea ed è stata presentata la domanda di rilascio della garanzia attraverso il portale dedicato.

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese colpite dal grave turbamento dell'economia causato dall'aggressione russa all'Ucraina, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese con la qualifica di impresa agricola ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di impresa ittica ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che dichiarino di aver registrato un aumento dei costi per energia nel corso del 2022 rispetto al 2021.

Non possono accedere alla misura le imprese:

- con esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;
- che presentano, nei confronti delle banche, esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute" o "sconfinamenti deteriorati" ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni;
- che abbiano a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli;
- rientranti tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- che si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014;
- soggette a sanzioni adottate dall'Unione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i) persone, entità o organismi specificatamente menzionati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; (ii) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di sanzioni adottate dall'Unione; o iii) imprese attive in settori oggetto di sanzioni adottate dall'Unione, nella misura in cui l'aiuto pregiudicherebbe gli obiettivi delle relative sanzioni.

Le domande di garanzia devono essere inoltrate per il tramite dei soggetti finanziatori attraverso il portale che ISMEA metterà a disposizione nel corso del mese di settembre 2023 e, salvo diversa successiva comunicazione, l'inserimento potrà avvenire fino al 12 dicembre 2023.

Il soggetto finanziatore deve fare in modo che il vantaggio dell'aiuto sia trasferito, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, applicando tassi di interesse inferiori a quelli previsti in assenza di garanzia pubblica.

La procedura di caricamento delle richieste di garanzia prevede due fasi principali:

- la prima di prenotazione, durante la quale è richiesto di allegare la modulistica a firma dell'impresa, e
- la seconda di comunicazione dell'erogazione.

Successivamente alla prenotazione, ISMEA, effettuate le verifiche di competenza, in caso di esito positivo, comunica al soggetto finanziatore e all'impresa l'avvenuta concessione dell'aiuto.

Entro novanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il soggetto finanziatore deve comunicare l'avvenuta erogazione di almeno il 25% dell'importo del finanziamento garantito attraverso il Portale *gr8.ismea.it*. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, ISMEA procederà alla revoca della garanzia con conseguente disimpegno delle risorse.

Gli impianti devono essere completati e risultare operativi entro ventiquattro mesi dalla data di concessione dell'aiuto ed entro tale data il soggetto finanziatore deve completare l'erogazione

del finanziamento dandone comunicazione al Garante nei successivi sessanta giorni attraverso il Portale *gr8.ismea.it*.

Il modello di autodichiarazione (Mod. GR8) da utilizzare sarà reso disponibile nel mese di settembre nella sezione Garanzie e assicurazioni - Garanzia GR8 del sito www.ismea.it.

Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori occorrenze e si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale Dr.ssa Maria Chiara Zaganelli Firmato digitalmente ai sensi del CAD